



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0006983 - 27/04/2015  
USCITA  
Allegati : 0

FM/COO:adv

Roma, 27 APR. 2015

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Frosinone  
Piazza Sandro Pertini, 1  
03100 Frosinone (FR)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 102/2015\_incompatibilità*

Con la comunicazione pervenuta in data 1° aprile 2015, l'Ordine di Frosinone chiede se si possa ravvisare incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine - per tutta la durata del mandato - e la funzione di professionista delegato alle vendite *ex art. 591-bis c.p.c.*

Sul punto si osserva che l'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139), nel disciplinare le cause di incompatibilità, nulla prevede con riferimento alla fattispecie descritta nel quesito. L'unico ordinamento professionale nel quale è inserita una previsione del genere è quello degli avvocati: l'art. 28, co. 10, della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) dispone espressamente che *"Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario"*. La circostanza che una analoga previsione non sia contenuta nel d.lgs. 139/2005 induce ad escludere la sussistenza di una specifica incompatibilità rispetto all'assunzione, da parte di un componente del consiglio dell'ordine, dell'incarico di delegato alle vendite *ex art. 591-bis c.p.c.* e, più in generale, di altro incarico conferito dall'autorità giudiziaria del circondario. In tal senso, si precisa che l'art. 4 del d.lgs. 139/2005 (Incompatibilità), recando una restrizione alla libertà di esercizio dell'attività professionale, deve ritenersi norma di stretta interpretazione, rispetto alla quale non sono ammessi interventi interpretativi che, in via analogica o estensiva, ne amplino l'ambito applicativo<sup>1</sup>.

Alla luce di quanto osservato, si ritiene che la fattispecie prospettata nel quesito non dia luogo ad una causa di incompatibilità.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione

<sup>1</sup> Così CNDCEC, *La disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. 28/06/2005, n. 139*, Nota interpretativa, aggiornamento del 1° marzo 2012.